

REGIONALGESETZ vom 31. Juli 1958, Nr. 14

Bereitstellung eines Betrages für die aus Einsätzen des Bergrettungsdienstes der Region erwachsenen Ausgaben Seite 324

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1958, n. 15

Costruzione della sede della « Piccola Opera Divina Misericordia », istituto di rieducazione per minorenni pag. 325

REGIONALGESETZ vom 31. Juli 1958, Nr. 15

Errichtung des Gebäudes der Erziehungsanstalt für Minderjährige « Piccola Opera Divina Misericordia » Seite 325

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 1958, n. 81

Calendario venatorio 1958 per la provincia di Bolzano pag. 326

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DES REGIONALAUSSCHUSSES vom 31. Juli 1958, Nr. 81

Jagdkalender 1958 für die Provinz Bozen Seite 328

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 1958, n. 82

Calendario venatorio 1958 per la provincia di Trento pag. 330

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DES REGIONALAUSSCHUSSES vom 31. Juli 1958, Nr. 82

Jagdkalender 1958 für die Provinz Trient Seite 332

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 1958, n. 83

Concessione di riserva consorziale di caccia ai signori Aldo Longo fu Arturo e Port Egidio fu Carlo, nei C. C. di Telve di Sotto e Telve di Sopra (Trento) pag. 334

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DES REGIONALAUSSCHUSSES vom 31. Juli 1958, Nr. 83

Gewährung eines Gemeinschafts-Jagdrevieres an die Herren Aldo Longo nach Arturo und Port Egidio nach Carlo in den Katastralgemeinden Telve di Sotto und Telve di Sopra (Trient) Seite 335

LEGGI E DECRETI - GESETZE UND DEKRETE

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1958, n. 13

Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, sulla ricostituzione delle Casse mutue provinciali di malattia.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

L'art. 6 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione è composto dai seguenti membri, nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale:

- a) sette rappresentanti dei lavoratori;
- b) quattro rappresentanti dei datori di lavoro;
- c) un rappresentante dei medici, designato dalle Organizzazioni professionali dei medici fra i professionisti che non abbiano rapporti di dipendenza o di convenzione con la Cassa;
- d) un esperto, scelto fra le persone particolarmente versate nel campo delle assicurazioni sociali;
- e) due pensionati, in rappresentanza della categoria, con voto consultivo. Per la Cassa ammalati di Bolzano i due pensionati debbono appartenere uno al gruppo linguistico italiano e l'altro al gruppo linguistico tedesco.

Nella prima riunione del Consiglio di amministrazione sarà provveduto alla nomina di un Vicepresidente.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati; in caso di vacanza le nuove nomine hanno effetto fino alla scadenza del quadriennio.

Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto quando compia atti contrari alla legge ed al regolamento, qualora gli amministratori delle Casse richiamati a rimuovere tali inconvenienti non vi abbiano adeguatamente provveduto; può essere sciolto altresì quando, per dimissioni o impossibilità di formazione di una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dal Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta stessa. Con lo stesso decreto di scioglimento è nominato un Commissario, la cui gestione non potrà superare la durata di tre mesi, prorogabile di altri tre mesi.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione assiste il Direttore della Cassa, con funzioni di segretario.

Quando si trattino argomenti d'ordine sanitario, alle riunioni del Consiglio di amministrazione assiste anche il Capo dei servizi sanitari ».

Art. 2

L'art. 40 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, è sostituito dal seguente:

« Nella prima applicazione della presente legge e fino a tanto che non siano predisposte con successivo provvedimento legislativo le modalità per l'attuazione del metodo elettivo, i rappresentanti dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro saranno designati dalle rispettive Organizzazioni sindacali più rappresentative, con le modalità che verranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale; qualora la designazione di cui sopra non venisse resa nota entro i termini indicati nella deliberazione anzidetta, la Giunta regionale provvederà alla nomina d'ufficio.

I Consigli di amministrazione dovranno essere costituiti entro un massimo di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

Art. 3

Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 31 luglio 1958

Il Presidente della Giunta Regionale
ODORIZZI.

Visto:

Il Commissario del Governo nella Regione
SANDRELLI

REGIONALGESETZ vom 31. Juli 1958, Nr. 13

Abänderungen zum Regionalgesetz vom 20. August 1954, Nr. 25 über die Wiedererrichtung der wechselseitigen Landes-Krankenkassen.

DER REGIONALRAT

hat genehmigt

DER PRÄSIDENT DES REGIONALAUSSCHUSSES
verkündet

folgendes Gesetz:

Art. 1

Der Art. 6 des Regionalgesetzes vom 20. August 1954, Nr. 25 wird durch den folgenden ersetzt:

« Der Verwaltungsrat setzt sich aus nachstehenden Mitgliedern zusammen, die mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses ernannt werden:

- a) sieben Vertreter der Arbeitnehmer;
- b) vier Vertreter der Arbeitgeber;
- c) ein Vertreter der Ärzte, welcher von den Berufsverbänden der Ärzte aus den Reihen der Freiberufler vorgeschlagen wird, die in keinem Abhängigkeits- oder Vertragsverhältnis zur Kasse stehen;
- d) ein Sachverständiger, der unter den Personen gewählt wird, die auf dem Gebiete der Sozialversicherungen besonders fachkundig sind;
- e) zwei Pensionisten, in Vertretung der Kategorie, mit beratender Stimme. Für die Krankenkasse Bozen muß einer der beiden Pensionisten der italienischen Sprachgruppe und der andere der deutschen Sprachgruppe angehören.

Bei der ersten Versammlung des Verwaltungsrates wird die Ernennung eines stellvertretenden Präsidenten vorgenommen.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates bleiben vier Jahre in Amte und können wiederbestätigt werden; im Falle einer Erledigung gelten die neuen Ernennungen bis zum Ablaufe der Vierjahresperiode.

Der Verwaltungsrat kann aufgelöst werden, wenn er Handlungen vollbringt, die gegen das Gesetz und die Durchführungsverordnung verstoßen, falls die Kassenverwalter trotz Aufforderung zur Beseitigung solcher Übelstände nicht entsprechende Abhilfe geschafft haben; er kann ferner aufgelöst werden, wenn er infolge von Rücktritten oder der Unmöglichkeit, eine Mehrheit zu bilden, nicht in der Lage ist, seine Tätigkeit auszuüben.

Die Auflösung wird mit begründetem Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses nach Beschluß des Ausschusses verfügt. Mit demselben Auflösungsdekret wird gleichzeitig ein Kommissär ernannt, dessen Verwaltungstätigkeit nicht länger als drei Monate dauern darf, die jedoch um weitere drei Monate verlängert werden kann.

An den Sitzungen des Verwaltungsrates nimmt der Direktor der Kasse mit den Befugnissen eines Schriftführers teil.

Wenn Fragen sanitärer Natur behandelt werden, nimmt an den Sitzungen des Verwaltungsrates auch der Leiter der Sanitätsdienste teil ».

Art. 2

Der Art. 40 des Regionalgesetzes vom 20. August 1954, Nr. 25 wird durch den folgenden ersetzt:

« Bei der ersten Anwendung dieses Gesetzes und solange nicht durch nachträgliche Gesetzesbestimmungen die Einzelheiten für die Durchführung der Wahlen festgesetzt sind, werden die Vertreter der Arbeitnehmer, der Pensionisten und der Arbeitgeber von den entsprechenden und zahlenmäßig stärksten Berufsverbänden bestimmt; die einzelnen

Vorschriften über die Bestimmung werden vom Regionalausschuß erlassen; falls obenerwähnte Bestimmung nicht innerhalb der im erwähnten Beschluß bezeichneten Fristen mitgeteilt wird, nimmt der Regionalausschuß von Amts wegen die Ernennung vor.

Die Verwaltungsräte müssen binnen einer Höchstfrist von drei Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes gebildet werden ».

Art. 3

Die Bestimmungen dieses Gesetzes treten am Tage nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region Trentino - Tiroler Etschland in Kraft. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Trient, den 31. Juli 1958

Der Präsident des Regionalausschusses
ODORIZZI

Gesehen:

Der Regierungskommissär in der Region
SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1958, n. 14

Costituzione di un fondo per le spese derivanti da interventi dei corpi di soccorso alpino della Regione.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società degli Alpinisti Tridentini in Trento una sovvenzione annua di importo non superiore a lire 3 milioni, per la costituzione e la gestione di un fondo destinato:

- a) al pagamento di indennità alle guide e portatori alpini nonchè alle squadre di soccorso alpino per le prestazioni rese in operazioni di salvataggio, di ricupero o di soccorso;
- b) al rimborso delle spese di trasporto dei componenti le squadre di soccorso dal luogo di residenza a quello delle operazioni e viceversa;

- c) alle spese per il reintegro ai Corpi di soccorso alpino del materiale consumato, deperito o smarrito in dipendenza delle operazioni di soccorso, di ricupero o di salvataggio;
- d) al rimborso delle spese postali, telefoniche e telegrafiche sostenute dai Corpi stessi in occasione di soccorsi, ricuperi o salvataggi.

Art. 2

Il fondo di cui all'articolo 1 è amministrato da una Commissione nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore che sovrintende al turismo, e costituita di:

- un rappresentante del Corpo di soccorso alpino della S.A.T.;
- un rappresentante del Corpo di soccorso alpino dell'A.V.S.;
- un rappresentante del Corpo di soccorso alpino del C.A.I. Alto Adige;

designati dai Corpi stessi. Funge da segretario un funzionario dell'Assessorato dell'industria, commercio, turismo e trasporti, designato dall'Amministrazione.

La Commissione resta in carica un triennio e i suoi componenti possono essere confermati. La presidenza è assunta a turno da uno dei tre componenti la Commissione stessa, ciascuno per la durata di un anno.

Alla fine di ogni anno essa compila una relazione sull'attività svolta nell'anno stesso dai tre Corpi di soccorso alpino.

Nessun compenso è dovuto ai componenti la Commissione ed al Segretario per le loro prestazioni. E' consentito il rimborso delle sole spese vive, che sono poste a carico del fondo.

Art. 3

Per l'esercizio 1958 la sovvenzione da concedere alla S.A.T., a sensi del precedente articolo 1, è fissata in Lire 3 milioni. La liquidazione è effettuata, secondo le modalità previste dalla legge sulla contabilità generale della Regione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per gli anni successivi la liquidazione della sovvenzione è subordinata alla presentazione del rendiconto di gestione del fondo e disposta nell'ammontare pari al totale delle spese sostenute nell'esercizio a cui il rendiconto si riferisce.

Art. 4

Alla copertura dell'onere di lire 3 milioni per il corrente esercizio finanziario si provvede mediante prelevamento di pari somma dal fondo iscritto al